



Guida sul lavoro pratico individuale (LPI) nel quadro dell'esame finale della procedura di qualificazione prevista dalla formazione professionale di base (22 ottobre 2007)

Situazione iniziale

Per venire incontro alle esigenze sempre più elevate di un mondo del lavoro in costante mutamento, i professionisti odierni devono disporre non solo di una solida preparazione, ma anche della capacità di pensare e agire in modo globale. Oltre a conoscenze e capacità specifiche, una formazione professionale di base al passo coi tempi non può prescindere dall'insegnamento di competenze metodologiche, sociali e personali (competenze chiave). Tali competenze permettono alle persone in formazione di svolgere già durante il tirocinio compiti piuttosto impegnativi, che vanno al di là dei compiti basilari legati alla professione; la loro acquisizione verrà poi verificata nel quadro della procedura di qualificazione.

Il lavoro pratico individuale (LPI) fa parte, da solo o insieme ad altre parti d'esame, del campo di qualificazione "lavoro pratico" e si concentra sulle peculiarità aziendali specifiche di una professione o di un campo professionale.

1 In generale

1.1 Basi

1.1.1 La presente guida definisce principi e condizioni quadro delle procedure di qualificazione che in base all'articolo "Oggetto, durata e svolgimento della procedura di qualificazione" della relativa ordinanza sulla formazione professionale di base prevedono un LPI.

Possono svolgersi sotto forma di LPI l'intero campo di qualificazione "lavoro pratico" oppure solo parti di esso.

Sono LPI:

- lavori individuali di produzione;
- lavori di progetto individuali;
- lavori individuali orientati al processo e alle prestazioni.

1.1.2 L'autorità cantonale garantisce che gli organi d'esame competenti, gli operatori della formazione professionale pratica e le stesse persone in formazione siano debitamente e tempestivamente informate in merito alle modalità e alle scadenze relative allo svolgimento del LPI. Essa sostiene inoltre la formazione dei professionisti responsabili per il tramite delle organizzazioni del mondo del lavoro competenti e nomina periti d'esame con un'adeguata formazione.

1.1.3 Il comitato nominato dall'organo responsabile della professione in oggetto (di seguito: autorità d'esame) redige sul modello della presente una seconda guida, integrativa, incentrata sulla specificità della professione, il cui scopo principale è fornire informazioni sul LPI, sui criteri di valutazione e sul giudizio delle prestazioni.

1.2 Regole per lo svolgimento del LPI

1.2.1 Il professionista che al momento dell'esame riveste il ruolo di responsabile del candidato redige il testo del compito e lo inoltra all'autorità d'esame entro i termini previsti. Insieme al compito sono da comunicare anche

- la durata proposta per lo svolgimento della prova;
- il periodo di svolgimento;
- la griglia di valutazione prevista e discussa con i candidati;
- informazioni complementari.

Il compito d'esame e le informazioni complementari devono essere firmati dal candidato. La firma attesta la comprensione del compito e dei criteri di valutazione da parte del candidato.

1.2.2 Il testo dell'esame è verificato in merito alla sua completezza formale e alla sua conformità con le esigenze poste nel piano di formazione almeno da un membro del gruppo di periti nominato dall'autorità d'esame. Il perito comunica al professionista responsabile i propri compiti, diritti e doveri e decide se l'esame può avere inizio oppure se il compito debba essere rivisto.

1.2.3 La persona in formazione (candidato all'esame) svolge il compito assegnatogli al proprio posto di lavoro in azienda, avvalendosi degli strumenti e dei metodi a lui familiari. Il compito ha lo scopo di apportare un vantaggio "pratico" e può essere strutturato in diversi modi: può essere un progetto oppure prevedere parti di un progetto chiaramente definite, può mirare alla creazione di un prodotto oppure di parti di un prodotto, oppure, ancora, può fungere alla definizione di un processo o di parti di esso, può prevedere un servizio oppure alcuni passi per giungere alla fornitura di un servizio. In altre parole, si tratta di osservare per un determinato lasso di tempo lo svolgimento concreto di una procedura e di emettere una valutazione.

1.2.4 Il professionista responsabile valuta l'esecuzione del compito impartito e la documentazione prodotta.

1.2.5 Il candidato presenta al gruppo di periti il procedimento e il risultato del LPI, insieme alla relativa documentazione, e risponde alle domande poste.

2 Condizioni quadro

2.1 Periodo e svolgimento

2.1.1 Il LPI viene svolto solitamente nell'ultimo semestre della formazione professionale di base. Il periodo è stabilito dall'autorità d'esame.

2.1.2 Il membro del gruppo di periti nominato dall'autorità d'esame conviene con il professionista responsabile il periodo entro il quale deve essere svolto l'esame.

2.1.3 Il LPI deve svolgersi e concludersi nel lasso di tempo stabilito. Qualora non fosse possibile rispettare la tempistica prevista, ad esempio per imprevisti legati ai processi aziendali oppure in caso di un'errata valutazione del tempo necessario, il professionista responsabile e un incaricato del gruppo di periti si accordano sul termine della prova. Il tempo massimo previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione professionale non deve essere superato.

2.2 Compito d'esame

2.2.1 Al candidato viene assegnato un lavoro che rientra nel normale ventaglio di compiti del suo campo d'attività nella pratica professionale. Il compito corrisponde ai requisiti fissati nel piano di formazione.

2.2.2 Il compito d'esame, la definizione degli obiettivi e i risultati da conseguire sono descritti e verificabili in maniera univoca. Per quanto possibile, la modalità di risoluzione è libera.

2.2.3 Sono esclusi i lavori in serie e la ripetizione di cicli di lavoro identici per raggiungere la durata minima prescritta per lo svolgimento dell'esame.

2.2.4 Il compito deve poter essere svolto con mezzi e metodi già noti e utilizzati dal candidato nel corso della formazione professionale pratica. L'impiego di nuovi metodi e mezzi e la conseguente necessità di impratichirsi sono ammessi in misura limitata.

2.3 Svolgimento

2.3.1 Il compito è per principio un lavoro individuale e da svolgere in modo autonomo. È ammesso il lavoro di gruppo solamente se risulta possibile valutare il lavoro svolto da ogni singolo candidato.

2.3.2 Il candidato tiene un diario di lavoro nel quale documenta regolarmente, almeno giornalmente, il lavoro svolto e lo stato dei lavori, soffermandosi in particolare sugli aspetti legati allo svolgimento, ai progressi compiuti, a tutti gli aiuti esterni e ad eventi particolari quali ad esempio la sostituzione del professionista responsabile, interruzioni, problemi organizzativi, deroghe alla pianificazione prevista.

2.3.3 La realizzazione e il supporto della documentazione corrispondono alle disposizioni rese note dall'autorità d'esame. La redazione della documentazione è parte integrante del LPI sia per quanto concerne il tempo dedicatovi che il contenuto. Al termine dell'esame il professionista responsabile consegna la documentazione al gruppo di periti affinché possa preparare il colloquio professionale.

2.3.4 La documentazione deve comprendere come minimo il compito d'esame, la pianificazione dello svolgimento, il diario di lavoro e tutti i documenti necessari alla sua esecuzione.

2.3.5 Almeno un membro del gruppo di periti segue lo svolgimento del compito effettuando ispezioni e annotando le proprie considerazioni. Le ispezioni devono essere limitate a verificare il buon svolgimento e avere lo scopo di rafforzare la fiducia dei candidati e fornire osservazioni complementari per la valutazione globale. È garantito l'accesso ai locali da parte dei periti durante lo svolgimento dell'esame.

2.3.6 La frequenza delle lezioni obbligatorie della formazione scolastica durante lo svolgimento del LPI deve essere garantita. Le deroghe sono disciplinate dal regolamento cantonale.

2.4 Fine dell'esame e procedura di valutazione

2.4.1 Il professionista responsabile valuta lo svolgimento del compito e il risultato del lavoro; al termine, propone una valutazione sulla base della guida integrativa specifica della disciplina.

2.4.2 La valutazione del LPI si rifà all'ordinanza sulla formazione professionale e al piano di formazione della professione in oggetto. I criteri di valutazione, la loro ponderazione, il modo di valutare nonché la competenza per la valutazione dei singoli criteri sono definiti nella guida integrativa.

2.4.3 Almeno un membro del gruppo di periti verifica la valutazione effettuata dal professionista responsabile e la plausibilità delle note proposte.

2.4.4 Il candidato, con l'aiuto della documentazione prodotta, presenta il LPI al gruppo di periti e risponde alle domande inerenti alla realizzazione del lavoro. Il gruppo di periti valuta la presentazione e il colloquio professionale. La durata complessiva della presentazione e del colloquio professionale è di un'ora al massimo.

Il gruppo di periti valuta innanzitutto se il grado di conoscenze del candidato corrisponde al lavoro eseguito. I periti evitano domande che saranno poste nel quadro di altri campi di qualificazione e si concentrano in particolare sulla competenza professionale e sulle competenze metodologiche, sociali e personali messe in atto.

Previo accordo del candidato, il professionista responsabile può assistere all'esame.

2.4.5 Il gruppo di periti e il professionista responsabile si accordano sulle note da attribuire una volta presentata la proposta di valutazione per l'esame svolto. La discussione sulle note da attribuire avviene dopo la presentazione e il colloquio professionale. In caso di divergenze decide l'autorità d'esame designata dall'autorità cantonale.

2.4.6 La conservazione degli atti d'esame si rifà al diritto cantonale.

3 Disposizioni finali

3.1 Abrogazione della guida previgente

È abrogata la guida dell'UFFT del 27 agosto 2001 concernente i lavori pratici individuali (LPI) all'esame finale di tirocinio.

3.2 Disposizioni transitorie

Per le professioni nelle quali la formazione avviene in base ad un regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio emanato ai sensi della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, il LPI continua ad essere svolto in base alla guida del 27 agosto 2001.

3.3 Entrata in vigore

La presente guida entra in vigore il 1° gennaio 2008.

22 ottobre 2007

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia

La direttrice: Ursula Renold